



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce
Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SOLETO.

- Legge Regionale 10/2014 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta Comunale di Soletto n.17 del 04.02.2015 ad oggetto "Disponibilità di alloggio di Edilizia pubblica residenziale. Indirizzi della Giunta" ;
- la Determina Settore Tecnico n. 95 del 02/11/2017 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di Bando per l'assegnazione degli alloggi ERP unitamente all'allegato schema di domanda di partecipazione al detto Bando (Allegato B), redatti nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 10/2014;

RENDE NOTO

E' indetto, ai sensi della L.R. n. 10 del 07.04.2014, **BANDO DI CONCORSO** per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Soletto, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

Il presente bando è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti di seguito descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

Gli interessati possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

Art. 1 REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 07.04.2014 può partecipare al presente concorso:

- chi ha la **cittadinanza italiana**. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).
- chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
- chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato s'intende:
 - fino a 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
 - da 45,01 a mq 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
 - da 55,01 mq a 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
 - da 70,01 mq a 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
 - da 85,01 mq a 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre;
- chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce
Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € **15.250,00**, come previsto dall'art.11 comma 7 della L.R. n.22/2006 (N. B.: il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio minore che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%. Le decurtazioni di cui alla presente lettera verranno operate dall'Ufficio in sede di istruttoria). Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale e, quindi alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 (presentata nel 2017), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi tipo percepiti, ivi compresi quelli esentasse (N.B. anche, pertanto, indennità di accompagnamento, invalidità e simili. **Sono esclusi quelli non continuativi e l'indennità di accompagnamento/indennità di frequenza**). La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.
- f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. La Giunta regionale determina i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alla presente legge secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.

3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) **conviventi more uxorio; (di due persone che, pur non essendo sposate, convivono).**
- b) **ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.**
- c) **affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione e sia dimostrata nelle forme di legge.**

4. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c), d), ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

5. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Art. 2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.soleto.le.it/> e in distribuzione, tutti i giorni di apertura al pubblico, presso il Segretariato Sociale sito in P.zza V. Emanuele II, 15.

Nel predetto modulo è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza e sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce
Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.

Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

I concorrenti devono, inoltre, produrre tutti i documenti che attestano la legittimità delle richieste.

Le dichiarazioni false e/o mendaci sono punite ai sensi della legge penale.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i punteggi di cui al successivo art. 3, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.

Art. 3 PUNTEGGI

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 07.04.2014 sono:

- a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:
 - a. inferiore ad una pensione sociale (€ 5.824,91 annui): **punti 4.**
 - b. inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.524,57 annui): **punti 3.**
 - c. inferiore ad una pensione minima INPS + una pensione sociale (€ 12.349,48 annui): **punti 2**
- a2) nucleo familiare composto:
 - a. da 3 a 4 unità: **punti 1.**
 - b. da 5 a 6 unità: **punti 2.**
 - c. da 7 ed oltre: **punti 3.**
- a3) un componente con uno o più minori a carico: **punti 2.**
- a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**
- a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**

Tale punteggio è attribuibile:

 - a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
 - b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.
- a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.** Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento.
- a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1.**
- a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1.** Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.
- a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili,



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce
Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale: **punti 4**. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2**.

Il punteggio di cui alle lettere **a9)** e **a10)** non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:

- a. oltre 2 persone in più: **punti 1**.
- b. oltre 3 persone in più: **punti 2**.

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1**.

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6**.

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6**.

Non rientra nell'inadempimento contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: **punti 1**.

2. Si evidenzia che non sono cumulabili i punteggi:

- **a9)** con **a10)**.
- **a14)** con **a15)**;
- **a14)** e **a15)** con **a9)**, **a10)**, **a11)**, **a12)** e **a13)**.

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce

Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

4. I richiedenti di cui alle lettere **a4)**, **a5)** e **a6)** sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 9.

Art. 4 RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La domanda, corredata dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario, dovrà pervenire in plico chiuso, per posta o con lettera raccomandata A/R oppure consegnata a mano al protocollo del Comune, con la seguente dicitura: **“DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.”** – entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio on line del Comune e quindi entro il termine perentorio delle **ORE 13 DEL GIORNO 22/12/2017**, al seguente indirizzo:

COMUNE DI SOLETO - UFFICIO PROTOCOLLO - 73010 SOLETO (LE) Via Umberto I°, civ. 4

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso. Nel caso di invio a mezzo raccomandata del Servizio Postale o tramite corrieri, farà fede la data e l'ora di invio.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è **immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio online del Comune per trenta giorni.**

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE

Documenti indispensabili per tutti i concorrenti da allegare alla domanda:

1. Certificato di cittadinanza(*);
2. Certificato di residenza anagrafica(*);
 - per coloro che hanno nel Comune l'attività lavorativa esclusiva o principale: dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti il luogo e il tipo di lavoro svolto dal richiedente;
3. Stato di famiglia(*) del richiedente (il concorrente deve fare attestare sul retro l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio);
4. se del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, e la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso: stato di famiglia del richiedente da cui risulti la convivenza da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e certificati storico-anagrafici delle vicende domiciliari del richiedente e del convivente;
5. per il cittadino straniero, permesso di soggiorno e certificato storico di residenza;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come da modello), attestante il reddito complessivo conseguito dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, i familiari a suo carico nel periodo cui si riferisce il reddito percepito, la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, dei requisiti di cui alle lettere **b) – c) – d) – e)** dell'art. 1 del bando di concorso;
7. CUD – MODELLO UNICO, 730 ecc. relativo ai redditi dell'anno 2016;
8. ricevuta del versamento di € 16,00 tramite c/c postale n. 13590732 intestato a Comune di Soleto - Servizio di Tesoreria Comunale quale tassa di concorso, a fondo perduto.

(*) (o certificato contestuale di cittadinanza, di residenza e stato di famiglia)

Documenti per l'attribuzione del punteggio ed altri eventuali:

1. Certificato di matrimonio;



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce
Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

- a. Certificato storico-anagrafico delle vicende domiciliari del richiedente;
 - b. Certificato storico delle vicende domiciliari di ciascun numero o abitante con il richiedente;
 - c. Attestato dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Ufficio Sanitario o da tecnico libero professionista, regolarmente iscritto all'Albo professionale di appartenenza (geom. - ing. - arch.), dal quale risultino le caratteristiche dell'alloggio, richieste per l'attribuzione del punteggio (improprietà, antigienicità, precarietà, sovraffollamento, ecc.);
2. Attestato dell'organo medico competente comprovante lo stato di menomazione che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;
 3. Provvedimenti emessi dalle Autorità competenti da cui si evince la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
 4. Stato di famiglia dei nuclei coabitanti con il richiedente;
 5. Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
 6. Certificato dell'Autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e il suo rientro in Italia, da non più di 12 mesi dalla data del bando di concorso, dell'emigrato e del suo nucleo familiare, per stabilirvi la propria residenza;
 7. Attestato rilasciato dal Prefetto comprovante la qualifica di profugo;
 8. Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone, calcolato secondo la Legge n. 392/78 incide in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
 9. Provvedimento attestante il trasferimento d'Ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
 10. Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Tutta la documentazione va prodotta in originale o copia autenticata e, nei casi previsti dalla legge, anche sottoforma di autocertificazione, con l'avvertenza che in caso di dichiarazioni false o mendaci vi è la decadenza del beneficio.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta dei documenti presentati con la domanda.

Art. 6 – ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA

Sono allegati **obbligatori** alla domanda i seguenti documenti:

- Scheda situazione reddituale del nucleo familiare riferita all'anno 2016 ai sensi dell'art. 3 – L.R. 10/2014 firmata dal richiedente;
- Copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 (presentata nel 2017) di ogni componente il nucleo familiare; all'imponibile fiscale vanno dichiarati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. (N.B. sono esclusi quelli non continuativi e l'indennità di accompagnamento/indennità di frequenza);
- Informativa privacy per la protezione dei dati personali comunicati firmata dal richiedente;
- Copia del documento d'identità o di permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale, del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o in stato di protezione sussidiaria in corso di validità di ogni componente il nucleo familiare.

Art. 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e/o lacune documentali, o necessarie rettifiche di dichiarazioni o correggere errori materiali che dovessero emergere in fase istruttoria, con esclusione di quelle di cui al successivo art. 8 "Cause di esclusione", l'Ufficio istruttore, ove lo ritenga necessario, assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e/o sanate le irregolarità formali, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dal concorso. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce
Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

Costituisce causa di esclusione uno o più delle seguenti situazioni:

- **la mancata sottoscrizione della domanda;**
- **la mancata sottoscrizione dell'informativa sulla privacy;**
- **assenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del solo richiedente;**
- **assenza della copia di permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale, del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o in stato di protezione sussidiaria in corso di validità di ogni componente il nucleo familiare.**
- **mancata sottoscrizione della scheda reddituale.**

Art. 9 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE.

Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da **a1)** ad **a8)**, fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da **a9)** ad **a16)** del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito **a15)**, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 42 della L.R. 10/2014.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Art. 10 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell'ufficio competente del Comune di Soletto.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) fino a 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) da 45,01mq a 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) da 55,01 mq a 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) da 70,01 mq a 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) da 85,01 mq a 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Art. 11 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI.

Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07/04/2014.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce
Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 10/2014.

Art. 12 - RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità.
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero.
- c) gravi motivi di pubblica utilità.
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera **a15**).
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riserva devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

Art. 13 - SUBENTRO NELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell'articolo 1 e secondo l'ordine ivi indicato.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela é ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Art. 14 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce
Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal Comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Art. 15 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 8.
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della L.R. 10/2014.
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 16 RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 4 della L. R. nr..10/2014 per il tramite del Comune.

Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta.

La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione citata.



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce
Settore Edilizia - Urbanistica - Ambiente

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento della Giunta Comunale e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione .

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.

Art. 17 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.

Art. 18 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.
- f) titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio pro-tempore, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

La partecipazione al bando di concorso è subordinata al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003, che sarà comunque limitato alle procedure di concorso, nonché alle segnalazioni per legge anche ad altri Enti, ai soli fini della conclusione del procedimento.

Art. 19 ULTERIORI INFORMAZIONI

Responsabile del procedimento: Arch. Giorgio PELLEGRINO al quale gli interessati potranno richiedere ogni informazione e chiarimento presso l'U.T.C. al recapito Tel. 0836-1904142

Mail: ufficiotecnico@comune.soleto.le.it

Pec: ufficiotecnico.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Soleto, 21/11/2017

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giorgio PELLEGRINO